

L'Ordine Professionale dei Farmacisti non è assimilabile ad un ente locale non territoriale. Anche a tacere della loro espressa rilevanza costituzionale, gli enti locali sono qualificati dalla generalità degli interessi perseguiti, appartenenti alla comunità residente sul territorio, laddove l'Ordine dei Farmacisti, al pari degli altri ordini delle professioni sanitarie, trovano la loro ragione d'essere nella salvaguardia di uno specifico interesse di settore, attinente all'esercizio della professione da parte degli iscritti in quanto partecipi della categoria professionale, nei modi e nei limiti dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946, che ne ha disposto la ricostituzione. L'assimilazione non è neanche desumibile dalla natura di ente pubblico, comune agli enti locali e agli ordini professionali. Con riferimento inoltre all'affidamento della gestione della riscossione dei contributi per gli enti pubblici associativi, questo deve essere preceduto da una procedura di gara ad evidenza pubblica. Per gli enti pubblici associativi, come nel caso dell'ordine professionale dei farmacisti, la riscossione delle entrate è regolata dalla naturale scadenza del rapporto, o dalla sua risoluzione da parte del concedente, per poi essere messa a gara ed affidata con il sistema dell'evidenza pubblica, data la natura dell'Ordine di ente pubblico non economico e pertanto di «amministrazione aggiudicatrice» ai sensi dell'art. 3, co. 25 del D.Lgs. n. 163/2006. La posizione degli enti pubblici associativi non è assimilabile a quella degli enti locali, sia sotto il profilo letterale, dato l'inequivocità del comma 24 dell'art. 3, d.l. n. 503/2005, non soggetto ad analogia perché eccezionale rispetto al trasferimento della riscossione per la diversità strutturale dei rispettivi enti e dei prelievi che essi sono abilitati a riscuotere, potendo le sole imposte locali essere assimilate a veri e propri tributi. Pur essendo applicati nell'esercizio di pubbliche potestà e sottoposte al principio di legalità ai sensi dell'art. 23 cost., le contribuzioni imposte dagli enti associativi esulano dalla vera e propria materia tributaria in quanto parte della più ampia categoria delle controprestazioni imposte ai propri associati per le attività che l'ente svolge nei loro confronti. Anche se la società concessionaria abbia pertanto conferito ad altra società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto di un ente pubblico associativo, lo scorporo non produce gli effetti previsti dalle lett. a) e b) dell'art. 3 comma 24, d.l. n. 203/2005, dato il carattere eccezionale della proroga legale sino al 31 dicembre 2010, che non può essere esteso ad altri enti diversi da quelli locali, soli ed unici che la norma prevede.